

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI GIBUTI**

INTRODUZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti (di seguito denominati “la Parte” o “le Parti”):

- Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- Desiderando rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- Convinti che la cooperazione bilaterale contribuirà alla reciproca comprensione sulle questioni militari e al rafforzamento delle rispettive capacità di difesa;
- Condividendo il convincimento che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa possa migliorare le relazioni tra le Parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con gli ordinamenti nazionali delle Parti e il diritto internazionale applicabile, nonché nel rispetto delle obbligazioni derivanti dall'appartenenza delle Parti ad organismi internazionali regionali e, in particolare, per quanto attiene alla Parte Italiana, delle obbligazioni derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 2

COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

- a. Sulla base del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle Parti possono elaborare piani annuali a lungo termine di cooperazione bilaterale nel settore militare, che determineranno le potenziali linee di cooperazione e che includeranno i nomi, i luoghi e i tempi della cooperazione, il numero dei partecipanti nonché le modalità di condotta delle attività.
- b. Il piano annuale di cooperazione sarà sottoscritto, previo accordo, da rappresentanti autorizzati delle Parti.

- c. L'organizzazione e la condotta delle attività pratiche di cooperazione nel settore della difesa saranno effettuate dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti.
- d. Consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno annualmente alternativamente in Italia ed a Gibuti, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Gibutiane.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti aree:

- a. politica di sicurezza e di difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- c. operazioni umanitarie e operazioni di supporto alla pace (PSO);
- d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, gestione del personale;
- e. organizzazione e gestione delle Forze Armate;
- f. problematiche ambientali e relative all'inquinamento causato dalle attività militari;
- g. attività formative ed addestrative in campo militare;
- h. servizi di sanità militare;
- i. storia militare;
- j. sport militare;
- k. altre aree militari di possibile interesse comune.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di difesa può essere realizzata con le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- b. scambi di esperienze tra esperti;
- c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa;
- d. scambi di personale, nonché di studenti di istituti militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici di formazione, a periodi di orientamento, a seminari, a conferenze e colloqui, organizzati presso Enti civili e militari della difesa;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione al mantenimento della pace;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambi di attività culturali e sportive;
- j. supporto ad iniziative commerciali relative a materiali e servizi della difesa;
- k. altre aree militari di interesse comune delle Parti.

Articolo 3

ASPETTI FINANZIARI

Le Parti sosterranno le spese di attuazione del presente Accordo e di eventuali attività di cooperazione su base di reciprocità.

La Parte inviante sosterrà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alla loro remunerazione, nonché le spese di assicurazione contro gli incidenti e ogni altra forma di indennità prevista dalla propria regolamentazione nazionale.

La Parte ospitante sosterrà i costi relativi al trasporto locale, a partire dal punto di ingresso nel Paese, e le spese di alloggio qualora questo venga fornito presso infrastrutture militari, nonché i costi relativi alle attività la cui organizzazione ricadrà sotto la sua responsabilità.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi in vigore nel territorio di ciascuna Parte. E, in particolare:

- la Parte ospitante fornirà assistenza medica di emergenza;
- la Parte inviante sarà responsabile dell'assicurazione sanitaria in caso di malattia o infortunio, nonché delle spese di rimpatrio dei membri del proprio personale malati o deceduti.

Quando la cooperazione riguarda attività che coinvolgono gruppi composti da più di 10 persone, verrà sviluppato un programma specifico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.

Per quanto concerne l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare, verranno stipulati idonei programmi che terranno conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi per regolare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio relativi alla specifica forma di cooperazione.

Articolo 4

REATI COMMESSI DAI MEMBRI DEL PERSONALE O DALLE PERSONE A LORO CARICO

1. Il personale ospitato e le persone a suo carico sono soggetti alle leggi e alle altre disposizioni in vigore nella Parte ospitante per la durata della loro presenza nel territorio della Parte ospitante, compreso il loro ingresso, soggiorno e uscita. Nel caso in cui venga applicata la giurisdizione dello Stato ospitante, la sentenza dovrà contenere una sanzione prevista nella legislazione di entrambi gli Stati.
2. I reati commessi da un membro del personale della Parte inviante nonché dalle persone a suo carico sono sottoposti alla giurisdizione della Parte ospitante.
3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti della Parte inviante esercitano in via prioritaria la propria giurisdizione in caso di reati risultanti da atti o da omissioni o negligenza di un membro del personale commessi durante il servizio o in relazione con il servizio, oltre che nei casi qui di seguito indicati:
 - a) qualora il reato pregiudichi unicamente la sicurezza della Parte inviante;
 - b) qualora il reato costituisca pregiudizio solo per la persona o per i beni di un altro membro del personale della Parte inviante;
 - c) nel caso in cui il reato costituisca pregiudizio solo per i beni della Parte inviante;

- d) qualora il reato sia commesso da un membro del personale dipendente dalla Parte italiana, o da una persona a carico, all'interno delle installazioni messe a disposizione della Parte italiana sul territorio della Repubblica di Gibuti.
4. Qualora la Parte che ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione in via prioritaria decida di rinunciarvi, notificherà immediatamente la propria decisione alle autorità competenti dell'altra Parte. Le autorità competenti della Parte che ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione esaminano con predisposizione favorevole le richieste di rinuncia a tale diritto, qualora le autorità competenti dell'altra Parte ritengano che sussistano considerazioni di particolare importanza a giustificazione di tale decisione.
 5. La Parte inviante si impegna, a fini istruttori, a presentare i membri del personale o le persone a carico dinanzi alle autorità giudiziarie competenti della Parte ospitante. Esse avranno una predisposizione favorevole nei confronti delle richieste avanzate dalle autorità dello Stato inviante volte ad ottenere l'affidamento della persona in questione fino a quando la Parte ospitante non avrà avviato una procedura nei suoi confronti.
 6. Le autorità della Parte ospitante informeranno senza indugio le autorità della Parte inviante in merito all'eventuale arresto di un membro del personale o di persone a carico, precisando i motivi dell'arresto.
 7. Le Parti si supportano vicendevolmente per la condotta di inchieste e per la ricerca delle prove, informandosi reciprocamente in merito al seguito dato al caso da parte delle rispettive giurisdizioni.
 8. In caso di procedura dinanzi la giurisdizione della Parte ospitante, qualunque membro del personale della Parte inviante e le persone a loro carico hanno diritto:
 - a essere giudicati in tempi ragionevoli;
 - a scegliere un proprio rappresentante o ad essere assistiti secondo le condizioni giuridiche in vigore nella Parte ospitante ivi inclusa la possibilità di essere assistiti gratuitamente;
 - a comunicare con un rappresentante dell'Ambasciata della Parte inviante e, nei casi in cui le regole di procedura lo consentano, alla presenza di detto rappresentante durante i dibattiti;
 - ad essere informati, prima dell'udienza, delle accuse nei loro confronti;
 - ad essere confrontati con i testimoni a carico;
 - a non essere perseguiti per atti od omissioni che non costituiscono reato secondo le normative della Parte ospitante al momento in cui detto atto od omissioni è stato commesso;
 - a non essere condannati a pene e/o sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato inviante;
 - a scontare la pena nello Stato inviante, su propria richiesta o su richiesta dell'una o dell'altra Parte.
 9. Qualora un membro del personale della Parte inviante o una persona a carico sia stato giudicato in conformità con le disposizioni del presente articolo e sia stato assolto o condannato, lo stesso non potrà essere giudicato una seconda volta per lo stesso reato dai tribunali dell'altra Parte.

Articolo 5

RISARCIMENTO DEI DANNI

1. La Parte inviante è civilmente responsabile dei danni di qualsiasi natura causati da atti o fatti commessi dal proprio contingente, dal personale a suo carico o da suoi materiali e mezzi, commessi in servizio o in occasione del servizio.
2. La Parte ospitante è civilmente responsabile dei danni di qualsiasi natura causati per sua colpa nei confronti di membri del contingente della Parte inviante, nonché dei suoi materiali e mezzi militari, commessi in servizio o in occasione del servizio.
3. Nel caso di richieste di indennizzo presentate da parte di terzi che non derivano dall'applicazione di un contratto privato e fatti salvi i procedimenti penali e / o disciplinari, la Parte la cui responsabilità è in questione pagherà un indennizzo adeguato secondo equità, qualora il danno sia stato causato da un atto, un'omissione o una negligenza di un membro del proprio personale nell'esercizio di funzioni connesse al presente Accordo, o da una qualsiasi violazione di un diritto legittimamente protetto.

Articolo 6

DISCIPLINA

Le autorità della Parte inviante esercitano una competenza esclusiva in materia di disciplina sulle proprie Forze e sui membri del personale. In caso di inadempimento degli obblighi, possono adottare qualsiasi sanzione disciplinare nei loro confronti, fatte salve eventuali azioni giudiziarie.

Articolo 7

COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI DI DIFESA

1. Categorie di armamenti.

Conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al fine di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti concordano sulla possibilità di sviluppare cooperazioni nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
- b. aeromobili, elicotteri e relativa attrezzatura;
- c. carri e veicoli per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. polvere, esplosivi per uso militare;
- h. sistemi elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare;
- i. attrezzature speciali blindate appositamente costruite per uso militare;
- j. materiali specifici per la formazione militare;

- k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. equipaggiamenti speciali costruiti per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate avverrà in virtù del presente Accordo e potrà essere effettuata con operazioni dirette da Stato a Stato o attraverso l'intermediazione di società private autorizzate dai rispettivi Governi.

Le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito senza il preventivo consenso della Parte cedente.

2. Modalità

La collaborazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e dei materiali potrà assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambi di esperienze nel settore tecnico;
- c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico – amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 8

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprietà intellettuale, in particolare dei brevetti, derivanti dalle attività condotte in conformità con il presente Accordo, in conformità alle rispettive leggi nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti in materia, nonché in conformità alle obbligazioni derivanti dall'appartenenza, rispettivamente, all'Unione Europea e al Common Market of Eastern and Southern Africa.

Articolo 9

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, e/o trattate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità competente per la Sicurezza designata dalle Parti.
4. La corrispondente classificazione di sicurezza, come previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte, è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica di Gibuti
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	SECRET DE DÉFENSE
SEGRETO	SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIEL
RISERVATO	RESTRICTED	RESTREINT

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è autorizzato al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e che possieda un adeguato nulla osta di sicurezza, in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali di difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente per la Sicurezza della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti per la Sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.

Articolo 10

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE LEGATE ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni tra i Ministeri della Difesa delle Parti al livello più appropriato e, se del caso, mediante negoziazioni dirette tra le Parti attraverso i canali diplomatici. Nel caso in cui ciò non vada a buon fine, la questione sarà sottoposta ai livelli più elevati delle Autorità delle due Parti.

Articolo 11

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI

1. Con il consenso delle Parti, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano la partecipazione di organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti dovranno essere redatti in conformità alle procedure nazionali e dovranno essere limitati agli scopi del presente Accordo, senza interferire con le rispettive normative nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorità competenti per la Sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 12 (Entrata in vigore) del presente Accordo.


Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche attraverso le quali le Parti si comunicano, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è concluso per una durata di tre anni, rinnovabile a tempo indeterminato mediante tacito accordo tra le Parti. La Parte che intenda far cessare il presente Accordo deve informare l'altra Parte con almeno tre mesi di anticipo, attraverso i canali diplomatici.
3. Le Parti possono, in qualsiasi momento e di comune accordo, emendare per iscritto il presente Accordo. Gli emendamenti entrano in vigore secondo le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta. Gli effetti della denuncia decorrono dodici mesi dopo la ricezione della notifica dell'altra Parte.
5. La denuncia del presente Accordo lascia impregiudicati i diritti o gli obblighi derivanti dalla sua attuazione prima di tale denuncia.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto a ROMA il 29.01.2020 in due originali, ciascuno in italiano e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI
